

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 10 DEL 25.09.2020

Il giorno 25 settembre 2020, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Salvatore Corrado e Dott. Enrico Ferraro, Revisori, procedono all'esame della documentazione e alla redazione del proprio parere in ordine al Piano dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 e Piano annuale delle assunzioni 2020.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- esaminata la proposta di deliberazione della Giunta comunale, con la quale l'ente intende modificare il Piano dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 e il Piano annuale delle assunzioni 2020;
- dato atto che in data 02.03.2020 il precedente Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione Documento unico di programmazione (DUP), 2020-2022”*, nell'ambito del quale alla Sezione operativa, paragrafo 3.2.1., è contenuto il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022;
- dato che la spesa programmata per l'anno 2020, coerentemente con quanto riportato nel Documento di cui al punto precedente, approvata in data 10.03.2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 16, rispetta gli allora vigenti limiti in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge n. 296/2006, come evidenziato altresì nel prospetto “sub B” allegato alla suddetta proposta di deliberazione;
- dato atto che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, prevede testualmente che *“A decorrere dalla data individuata [20.04.2020] dal decreto di cui al presente comma [Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica - 17.03.2020], [...] i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione [...]”*;
- rilevato che il predetto Decreto 17.03.2020, all'art. 3, ha suddiviso i comuni nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre;
- rilevato altresì che il medesimo Decreto 17.03.2020, all'art. 4, ha individuato i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti come segue:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti: 29,5%;
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti: 28,6%;
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti: 27,6%;
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti: 27,2%;
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti: 26,9%;
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti: 27,0%;
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti: 27,6%;
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti: 28,8%;
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre: 25,3%;
 - dato atto che il Comune di Nichelino si colloca nella fascia demografica di cui alla lettera f), ossia quella riferita ai comuni da 10.000 a 59.999 abitanti a cui corrisponde un valore soglia pari al 27% e che il valore percentuale del rapporto spesa/entrate del Comune è pari al 23,6% (prospetto “sub C” allegato alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere);
 - preso atto del parere del 29.05.2020 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 74, la quale ha previsto la necessità di rivedere la programmazione delle assunzioni, chiarendo che “[...] le assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 sono chiaramente sottoposte alla nuova disciplina [...]” e che il Piano dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022, “[...] essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio *tempus regit actum*, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal

legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale [...]";

- preso atto quindi che la programmazione già approvata non può legittimare l'attivazione di concorsi ed assunzioni considerando che, antecedentemente a tale data le facoltà assunzionali si sono basate sui criteri del costo delle cessazioni di personale dell'anno precedente cui aggiungere i resti del quinquennio precedente;
- dato atto che il Comune intende procedere altresì all'assunzione di n. 3 educatrici (di cui una in conseguenza delle dimissioni presentate da una dipendente educatrice in data 17.09.2020) per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi alla luce delle nuove disposizioni in materia di prevenzione e contagio da COVID-19, in deroga al limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come stabilito dal D.L. 11 settembre 2020, n. 117;
- dato che l'art. 2 del D.L. 11 settembre 2020, n. 117 prevede infatti che “Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”;
- dato atto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati “[...] soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 [...]";
- preso atto dall'Ente che il numero dei posti programmati da coprire attraverso procedure selettive per la progressione verticale, rispetta il limite del 30% di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017;

- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 03.06.2020 con la quale è stato deliberato che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale;
- visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1 del T.U.E.L, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dal Dirigente dell'area Tutela del cittadino, nella sua qualità di Dirigente responsabile del Servizio risorse umane, e dalla Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità;
- atteso che questo organo è chiamato, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "finanziaria 2002", ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica e in ordine alla spesa per il Piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 91 del T.U.E.L.;

dà atto

della compatibilità e della coerenza alle prescrizioni di legge vigenti della proposta di deliberazione della Giunta comunale con la quale l'Ente intende modificare il Piano dei fabbisogni di personale triennio 2020-2022 e il Piano annuale delle assunzioni 2020.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Gabriella Nardelli

Dott. Salvatore Corrado

Dott. Enrico Ferraro

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)